

Chiarimenti N.5

Chiarimenti relativi alla "Gara mediante procedura ristretta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di gestione e di aggiornamento tecnologico delle infrastrutture informatiche e di telecomunicazione dell'ASI.

Domanda

Si chiede di chiarire, in caso di nuove imprese mandanti se la "dichiarazione sostitutiva requisiti morali ed altro prevista al punto 3 1.2) lett. a) del disciplinare di gara debba essere resa con riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lettere da a) a m bis) del dlgs. N. 163/2006 ovvero alle lettere da a) a m quater).

Risposta

Si dà conferma che in caso di nuove imprese mandanti la dichiarazione sostitutiva requisiti morali ed altro prevista al punto 3 1.2) lett. A) del disciplinare di gara deve essere resa con riferimento all'insussistenza delle cause di esclusione di cui alle lettere da a) a m bis) dell'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero alle lettere da a) a m quater).

Domanda

Si chiede di chiarire se la dichiarazione "che l'impresa non è incorsa nel periodo successivo alla data in cui è stata resa la corrispondente dichiarazione in sede di richiesta di partecipazione, in alcuna delle cause di esclusione indicate nel bando di gara, deve riferirsi a tutte le cause di esclusione previste dall'art.38 comma 1 del dlgs. N. 163/2006 della lettera a) alla m ter) ovvero anche a tutte le altre cause di esclusione previste al punto 3.1.2) del disciplinare di gara.

Risposta

Le dichiarazioni riguardano tutte le cause di esclusioni previste al punto 3.1.29 del Disciplinare di Gara.

Domanda

Si chiede conferma che, in caso RTI costituendo la dichiarazione in cui deve essere precisato le imprese costituenti il raggruppamento, l'impresa designata quale mandataria, la tipologia del raggruppamento, la quota parte affidata a ciascun componente, l'impegno a costituire, dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia, deve essere resa e firmata singolarmente, dalla sola impresa capogruppo

Risposta

Se il raggruppamento non è ancora costituito la documentazione deve essere firmata singolarmente.

Domanda

In caso di RTI costituendo la dichiarazione contenente l'impegno a costituire dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto il raggruppamento, tramite conferimento all'impresa qualificata capogruppo, di mandato collettivo speciale con rappresentanza per la stipula del contratto in nome e per conto delle mandanti deve essere resa e sottoscritta singolarmente, da tutte le imprese partecipanti al RTI, compresa la mandataria ovvero congiuntamente alla stessa.

Risposta

Se il raggruppamento non è ancora costituito la documentazione deve essere firmata singolarmente.

Domanda

Si chiede conferma che "l'espressa indicazione che la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del Raggruppamento nel suo insieme possa essere validamente espressa riportando in polizza con la seguente dicitura". La garanzia prestata copre la mancata stipulazione

del contratto per fatto dell'affidatario aggiudicatario, intendendo come affidatario il raggruppamento di imprese nel suo insieme.

Risposta

No. L'espressa indicazione che "la garanzia prestata si riferisce alla stipulazione del contratto da parte del Raggruppamento nel suo insieme" non può essere modificata.

Domanda

Confermate che la dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo di € 100.00 (CIG n. 0333548483) a favore della Autorità della Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture deve essere inserita nella busta relativa alla documentazione amministrativa.

Risposta

Si.

Domanda

Fermo restando che il rapporto contrattuale sarà tra ASI e l'aggiudicatario, per quanto attinente il noleggio operativo per la fornitura di componenti informatici che costituiranno l'infrastruttura ITC, si chiede se è previsto che l'aggiudicatario possa avvalersi di una società finanziaria, indicando nella documentazione i riferimenti di questa società.

Risposta

Si

Domanda

Relativamente alla clausola "è data facoltà al committente di chiedere la sospensione dell'effettuazione dei servizi e dei relativi corrispettivi" si chiede se sia possibile fissare un limite temporale trascorso il quale i servizi debbano riprendere oppure il contratto sarà risolto.

Risposta

No.

Domanda

Relativamente alla clausola " durante tale periodo il fornitore uscente garantirà l'erogazione del servizio esistente e metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie per il subentro del nuovo fornitore", si chiede di conoscere se il committente garantisce, l'impegno del fornitore uscente a mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie per il subentro.

Risposta

Entrambi i soggetti sono tenuti all'obbligo della cooperazione.

Domanda

Relativamente alla clausola "il fornitore si obbliga ad assumere a proprio carico l'onere di risarcire ogni eventuale danno che potesse comunque derivare al committente, ai suoi dipendenti, nonché alle cose di sua pertinenza, indipendenza dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto", si chiede di confermare che i danni che il fornitore si obbliga a risarcire sono quelli dallo stesso direttamente causati nell'esecuzione dei servizi.

Risposta

Si ribadisce quanto stabilito dall'art.6 comma 1 lettera g) contenuta nella bozza dello schema di contratto.